



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

## CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI JESI ODV

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Delibera n. 68 del 28/06/2022**

**Oggetto: Stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra CRI Jesi e Rag. Gagliardini**

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di giugno, il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi ODV, regolarmente costituito

**VISTO** il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

**VISTO** il vigente Statuto nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché il vigente Statuto del Comitato CRI di Jesi (rep. n. 113744, rogito n. 24826, registrato in Ancona il 07/11/2019 al numero 8591 serie 1T);

**VISTO** il vigente Regolamento CRI delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

**PREMESSO** che il Comitato, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha necessità di avvalersi della prestazione d'opera intellettuale di un consulente per la gestione della contabilità e l'elaborazione elettronica dei dati contabili;

**DATO ATTO** che il Comitato non ha la disponibilità, nel proprio organico, di una risorsa con tali competenze e che ritiene imprescindibile che il prestatore d'opera intellettuale abbia maturato un'adeguata e comprovata esperienza nello svolgimento delle mansioni in premessa;

**RILEVATO** che tra il Comitato e la Rag. Elisabetta Gagliardini intercorrono già accordi verbali aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte della stessa ed in forma di lavoro autonomo, delle mansioni in premessa, e che la stessa ha maturato l'esperienza richiesta;

**RAVVISATA** la necessità di integrare gli accordi verbali in premessa con un contratto scritto di prestazione d'opera intellettuale ex articolo 2230 del Codice civile;

**CONSIDERATO** quanto emerso nella seduta del Consiglio Direttivo;

con voti unanimi

### D E L I B E R A

*per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante, sostanziale e necessaria della presente deliberazione, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi,*



**Croce Rossa Italiana**  
Organizzazione di Volontariato

- 1) Di stipulare con la Rag. Elisabetta Gagliardini un contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile;
- 2) Di approvare la bozza di contratto redatta dal Consigliere Emma, allegata alla presente deliberazione alla lettera A;
- 3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto in oggetto, oltreché di autorizzarlo al disbrigo di ogni adempimento connesso o conseguente;
- 4) Di dare atto che la presente delibera sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo del Comitato.

### **M A N D A**

Alla Segreteria di Presidenza, affinché trasmetta copia della presente deliberazione:

- All'Organo di controllo, per quanto di competenza;
- Alla Rag. Elisabetta Gagliardini, per conoscenza;
- Al Comitato Regionale CRI Marche, ai sensi del vigente Regolamento CRI sulla Trasparenza e sui controlli.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ELIA EMMA

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BRAVI

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**  
(ex. art. 2230 c.c.)

L'anno 2022 il giorno **gg** del mese di luglio, presso la sede del Comitato CRI di Jesi sita in Via Gallodoro 84 – 60035 Jesi (AN), le parti:

- **Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi – ODV**, C.F. e P.Iva 02614530422, con sede legale in Via Gallodoro 84 – 60035 Jesi (AN), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Francesco BRAVI, nato a Jesi (AN) il 14/07/1946, C.F. BRVFNC46L14E388R, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche **CRI** o **Comitato**);
- **Rag. Elisabetta GAGLIARDINI**, nata a **Città (PV)** il **00/00/1900** ed ivi residente in Via **nomevia 00**, C.F. **AAAAAA00A00A000A**, P.Iva **00000000000** (di seguito anche **Professionista**);

PREMESSO CHE

1. a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.183, il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e, per gli aspetti attuativi, il Decreto ministeriale 16 aprile 2014, hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n.1243;
2. per effetto dell'art.1- bis, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, la "Croce Rossa Italiana" ha assunto al primo gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato;
3. all'Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi Comitati CRI trova applicazione il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore" nei limiti stabiliti dall'articolo 99 del d.lgs. n. 117/2017 e, cioè, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. n. 178/2012;
4. il **Comitato**, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha necessità di avvalersi della prestazione d'opera intellettuale di un consulente per la gestione della contabilità e l'elaborazione elettronica dei dati contabili
5. il **Comitato** non ha la disponibilità, nel proprio organico, di una risorsa con tali competenze;
6. il **Comitato** ritiene imprescindibile che il prestatore d'opera intellettuale abbia maturato un'adeguata e comprovata esperienza nello svolgimento delle mansioni di cui al punto 4 delle premesse;
7. facendo seguito a precedenti accordi verbali intercorsi, il **Comitato** ha manifestato la volontà di conferire alla **Professionista** un incarico di consulenza ed assistenza professionale;
8. la **Professionista** ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con il **Comitato**, a tal fine dichiarando:
  - a. di essere titolare di Partita Iva;
  - b. di essere disponibile a svolgere l'incarico affidatogli in regime di autonomia senza alcun vincolo di subordinazione;
9. con delibera n. 3 del 28/02/2020 il Consiglio Direttivo del **Comitato** assegnava l'incarico di addetta alla contabilità del Comitato CRI di Jesi alla Rag. Elisabetta GAGLIARDINI, in qualità di libero professionista e nelle modalità concordate con il Consiglio Direttivo;

10. con delibera n. 68 del 28/06/2022 il Consiglio Direttivo autorizzava il Presidente alla sottoscrizione di un contratto di consulenza tra il **Comitato** e la **Professionista**;
11. per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni rapporto tra loro intercorso o intercorrente;

tutto quanto premesso  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

1. La Professionista, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività di consulenza, in forma di prestazione d'opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti del Comitato, secondo le modalità e le richieste concordate con il Comitato, nei limiti del presente incarico, ed in particolare, svolgendo attività di:

- a) Contabilità ordinaria (gestione fatturazione attiva e passiva, gestione cassa e conto corrente bancario);
- b) Gestione della casella di posta elettronica del Comitato;
- c) Attività di rendicontazione verso enti pubblici o privati;
- d) Altre attività di amministrazione<sup>1</sup>.

### **Articolo 3 – Qualificazione del contratto**

1. Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.

### **Articolo 4 – Modalità di esecuzione della prestazione**

1. La Professionista si impegna ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli; nello svolgimento della prestazione ella agirà in piena autonomia.
2. La Professionista, per lo svolgimento delle proprie mansioni e l'organizzazione della propria attività, utilizzerà mezzi e strumenti messi a disposizione dal Comitato.
3. Il Comitato fornirà, peraltro, laddove ritenuto necessario, i protocolli e le procedure di sicurezza implementate per regolamentare l'accesso sicuro e controllato ai propri locali e ai propri sistemi informativi.

### **Articolo 5 – Luogo di esecuzione della prestazione**

1. La prestazione oggetto del presente accordo potrà essere eseguita:
- a. presso la sede del Comitato, sita in Via Gallodoro 84 – 60035 Jesi (AN), ovvero presso ogni altra sede/unità territoriale facente parte del Comitato;
  - b. presso il domicilio della Professionista.

---

<sup>1</sup> L'elencazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 deve considerarsi non esaustiva né cogente, potendo le parti integrarla con specifici accordi, anche verbali.



## **Articolo 6 – Decorrenza, durata dell'incarico e recesso**

1. L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente accordo e si intende conferito fino al 29 febbraio 2024.
2. Il Comitato e la Professionista potranno recedere dal contratto in ogni momento, ad essi applicandosi le disposizioni di cui agli artt. 1373 e 2237 Codice civile.
3. In ogni caso, il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R, con almeno sessanta giorni di preavviso.

## **Articolo 7 – Compenso e modalità di pagamento**

1. Il compenso per le prestazioni oggetto del contratto viene pattuito in € 00/00 (in lettere/00) orarie/mensili. 2. La fatturazione dei compensi dovuti alla Professionista sarà effettuata con periodicità mensile, ed il Comitato provvederà alla loro liquidazione entro e non oltre i 00 giorni successivi a quello di emissione della fattura.
3. La liquidazione avverrà mediante accredito su seguente conto corrente bancario:  
**Banca**  
**IBAN**  
...
4. La Professionista è tenuta a comunicare prontamente ogni variazione dei suddetti estremi.

## **Articolo 8 – Spese**

1. Le spese per l'esecuzione della prestazione sono a totale carico della Professionista e nulla potrà essere richiesto al Comitato.
2. Le spese sostenute e documentate dalla Professionista per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dall'ambito territoriale del Comitato CRI di Jesi (allegato 1 dello Statuto del Comitato), verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente *pro tempore* in carica e previa consegna al Comitato dei documenti giustificativi.

## **Articolo 9 – Obblighi della Professionista**

1. Con l'assunzione dell'incarico la Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. La Professionista, nell'esercizio delle sue funzioni, si impegna a rispettare il Codice Etico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, oltre ad ogni altra normativa sociale ad essa espressamente applicabile.
3. La Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, trattiene la documentazione fornita dal Comitato per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con lo stesso.

## **Articolo 10 – Obblighi del Comitato**

1. Il Comitato ha l'obbligo di fornire alla Professionista tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, nonché adeguata strumentazione ed ogni informazione strumentale all'esecuzione del mandato stesso.
2. Il Comitato ha l'obbligo di collaborare con la Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico, consentendo alla stessa ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
3. Il Comitato ha l'obbligo di informare tempestivamente la Professionista su qualsivoglia variazione che abbia ineranza all'incarico conferito.



### **Articolo 11 – Sicurezza sul lavoro**

1. La Professionista si impegna, nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento all'attività che comporti la sua presenza presso le sedi del Comitato, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Il Comitato declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero occorrere alla Professionista, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte della stessa, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

### **Articolo 12 – Responsabilità**

1. La Professionista, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerata responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.

2. La Professionista esonera e comunque tiene indenne il Comitato da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad esso derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione anomala o errata delle attività di cui al presente incarico.

3. Alla Professionista sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2236 del codice civile.

### **Articolo 13 – Riservatezza**

1. La Professionista garantisce che le informazioni del Comitato di cui verrà a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione.

2. La Professionista garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dal Comitato.

3. Ciascuna parte è pertanto tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e si obbliga a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

4. In virtù delle caratteristiche dell'attività, vengono infine imposti alla Professionista i seguenti vincoli comportamentali:

- a. assoluto riserbo, in ordine a caratteristiche tecniche ed economiche, aspetti organizzativi e metodi di espletamento dei servizi, nonché ad informazioni associative segrete non correlate all'attività d'impresa in senso stretto;
- b. divieto di uso diretto ed indiretto, nell'interesse proprio o altrui, di informazioni associative conosciute dalla Professionista per effetto dell'espletamento dell'attività concordata e più in generale della frequentazione dei locali del Comitato;
- c. assoluto riserbo e divieto assoluto di utilizzo non autorizzato delle eventuali chiavi di accesso ai sistemi informativi del Comitato rese disponibili per le finalità del presente contratto; la Professionista stessa si impegna a preservare con la massima diligenza ed attenzione la segretezza e la confidenzialità di tali chiavi di accesso, impedendo che queste vengano utilizzate impropriamente, indebitamente o senza autorizzazione e rimanendo la Professionista, comunque, responsabile per ogni uso siffatto delle stesse;
- d. divieto di copiare, decompilare, installare presso terze parti, materiale hardware e/o software di proprietà e/o di disponibilità del Comitato, il cui accesso sia stato garantito per le finalità del presente contratto;



- e. divieto di estrarre e/o conservare copie della documentazione sociale di cui la Professionista dovesse entrare in possesso per effetto dell'espletamento dell'attività concordata e più in generale della frequentazione dei locali del Comitato.

#### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Professionista, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
3. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Comitato, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
4. La Professionista è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Professionista di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, il Comitato potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Professionista sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Comitato e/o a terzi".

#### **Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Comitato in base al presente contratto si sia protratto per oltre 00 giorni rispetto al termine pattuito, la Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto comunicando al Comitato, con lettera raccomandata A/R, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.
2. In tale caso, la Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Comitato.
3. Parimenti, qualora la Professionista non si attenga alle disposizioni contenute nel presente accordo, il Comitato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto comunicando alla Professionista, con lettera raccomandata A/R, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

#### **Articolo 16 – Clausola di conciliazione e clausola compromissoria**

1. Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta preliminarmente alla Procedura di Conciliazione da parte della Camera di Conciliazione



forense di Ancona, iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 119 del Registro degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui richiamato integralmente.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

3. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, le parti stabiliscono che le summenzionate controversie siano decise da un collegio arbitrale, mediante arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri: uno nominato da ciascuna parte ed un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri stessi; ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 809-815 c.p.c.

4. Lo svolgimento del procedimento sarà regolato da apposito atto scritto separato, da redigersi ad opera delle parti prima dell'inizio del giudizio arbitrale; in mancanza di tale atto, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ai sensi dell'art. 816 *bis* c.p.c.

5. In ogni caso, il collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

#### **Articolo 17 – Controversie**

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 16, per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, è competente il Foro di Ancona.

#### **Articolo 18 – Registrazione**

1. Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sosterà l'imposta di registro in misura fissa a carico di chi ne richiede la registrazione.

#### **Articolo 19 – Elezione di domicilio**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso i luoghi precedentemente indicati.

#### **Articolo 20 – Recapiti**

1. Ogni comunicazione tra le parti dovrà avvenire ai seguenti recapiti:

a. **Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi ODV**

Via Gallodoro, 84 – 60035 Jesi (AN)

Telefono: 0731 5544 | 0731 57807

E-mail: [jesi@cri.it](mailto:jesi@cri.it)

PEC: [cl.jesi@cert.cri.it](mailto:cl.jesi@cert.cri.it)

b. **Rag. Elisabetta Gagliardini**

Via **nomevia, n.** – 60035 Jesi (AN)

Cellulare: 342 611 0060

E-mail: [esempio@mail.it](mailto:esempio@mail.it)

PEC: [esempio@pec.it](mailto:esempio@pec.it)





## **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alle norme contenute nel libro V, titolo III, capi I e II del Codice civile.

Per **IL COMITATO**  
Il Presidente  
Dott. Francesco BRAVI

**LA PROFESSIONISTA**  
Rag. Elisabetta GAGLIARDINI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, mediante separata sottoscrizione, le clausole contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16 e 17.

Per **IL COMITATO**  
IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco BRAVI

**LA PROFESSIONISTA**  
Rag. Elisabetta GAGLIARDINI

